



## Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione della peste aviaria dall'Ungheria

del 14 novembre 2016

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),*  
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup>  
sulle epizootie;  
visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>2</sup> concernente  
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico  
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,  
*ordina:*

### **Art. 1** Scopo e oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza si prefigge di evitare l'introduzione della peste aviaria in Svizzera.

<sup>2</sup> Essa disciplina l'importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova, carni di pollame e uova da consumo dall'Ungheria.

### **Art. 2** Importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova

L'importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza dell'Ungheria elencate nell'allegato è vietata.

### **Art. 3** Importazione di carni di pollame

L'importazione di carni di pollame dalle zone di protezione dell'Ungheria elencate nell'allegato è vietata a meno che non siano trattate termicamente ai sensi della direttiva 2002/99/CE<sup>3</sup>.

RS 916.443.102.6

<sup>1</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> RS 916.443.11

<sup>3</sup> Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

**Art. 4** Importazione di uova da consumo

<sup>1</sup> L'importazione di uova da consumo dalle zone di protezione e di sorveglianza dell'Ungheria elencate nell'allegato è vietata.

<sup>2</sup> È autorizzata l'importazione di uova da consumo:

- a. provenienti dalle zone di protezione, se l'importatore è in grado di dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26 paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE<sup>4</sup>;
- b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se l'importatore è in grado di dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30 lettera c punti v e vi della direttiva 2005/94/CE.

**Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 novembre 2016<sup>5</sup>.

14 novembre 2016

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

p.o. Prisca Grossenbacher

<sup>4</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

<sup>5</sup> Pubblicazione urgente ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato*  
(art. 2-4)

## **Zone di protezione e di sorveglianza**

Le seguenti aree dell'Ungheria sono state definite zona di protezione e zona di sorveglianza:

Contea	Territorio	Area	È zona di protezione fino alla data	È zona di sorveglianza fino alla data
Békés	Orosháza	Entro un raggio di <b>3 chilometri</b> con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane della località di Tótkomlós.	27.11.2016	6.12.2016
		Entro un raggio di <b>10 chilometri</b> , con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza e Mezöhegyes		6.12.2016
Csongrád	Makó	Entro un raggio di <b>3 chilometri</b> con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane della località di Nagyr.	27.11.2016	6.12.2016
		Entro un raggio di <b>10 chilometri</b> , con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251.		6.12.2016

